

Informativa n. 09/2016

1 febbraio 2016

INPS GESTIONE SEPARATA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016

Legge 247/2007 art. 1 comma 79 – Legge 208/2015 art. 1 comma 203
Circolare INPS n. 13 del 29 gennaio 2015

L'INPS, con la circolare n. 13/2016, ha comunicato le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata, quelle di computo, il massimale annuo di reddito ed il minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2016. Di seguito riepiloghiamo le aliquote applicabili alle diverse tipologie di rapporti:

1. COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva alla Gestione Separata, per questa tipologia di lavoratori, ha rilevanza la distinzione tra:

A. SOGGETTI NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

MASSIMALE ANNUO	ALIQUOTA PREVIDENZIALE	ALIQUOTA MALATTIA/MATERNITÀ	TOTALE
€ 100.324,00	31,00	0,72	31,72 %

B. SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

MASSIMALE ANNUO	ALIQUOTA PREVIDENZIALE	ALIQUOTA MALATTIA/MATERNITÀ	TOTALE
€ 100.324,00	24,00	0	24,00 %

Sia nel primo che nel secondo caso permane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

2. LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

I lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio il cui reddito, derivante da dette attività, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, supera, nell'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre, l'importo di 5.000,00 euro devono:

- ☐ essere iscritti alla Gestione separata;
- ☐ procedere al versamento della contribuzione con le medesime regole ed aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Queste le aliquote applicabili:

	ALIQUOTA 2016
SOGGETTI NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA	31,72%
SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA	24,00 %

La suddivisione del carico previdenziale tra committente e collaboratore è il seguente:

- ☐ 1/3 collaboratore,
- ☐ 2/3 committente.

3. LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA

L'aliquota contributiva dovuta, per il 2016, alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati è confermata nella misura complessiva del **27,72%**.

Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l'aliquota per il 2016 è stabilita al **24%**.

4. ALIQUEUTE DI COMPUTO

Per tutte le categorie sopra indicate, per l'anno 2016, le aliquote di computo sono le seguenti:

- ☐ 31 % per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria;
- ☐ 24 % per tutti i rimanenti iscritti.

Per aliquota di computo si intende la quota utile ai fini pensionistici.

5. COMPENSI CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2016

Per completezza di esposizione rammentiamo che trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R. anche nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2015.

6. MINIMALE PER L'ACCREDITO CONTRIBUTIVO

L'accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990) pari, per il 2016, ad euro 15.548,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 24,00% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 31,72 % avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.931,83 (di cui 4.819,88 ai fini pensionistici).

In caso di versamenti su importi inferiori, il lavoratore non avrà la copertura pensionistica integrale dell'anno. L'INPS infatti provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.